



Comune di Taranto

---

**Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)  
dell'area denominata "Lido Azzurro"  
ai sensi dell'art. 107 delle N.T.A. del P.P.T.R.**



**Norme tecniche di attuazione**

---

Sindaco:

**Dr. Rinaldo Melucci**

Assessore all'Urbanistica:

**Arch. Augusto Ressa**

Dirigente della Direzione Urbanistica-Piano Mobilità:

**Arch. Cosimo Netti**

Responsabile Unico del Procedimento:

**Arch. Giuseppe Cito**

Ufficio Condono Edilizio:

**Geom. Cosimo De Pace**

**Rag. Concetta Agrusta**

**Sig. Danilo Tribbia**

Progettisti:

**Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso**

**Ing. Stefano Dal Sasso**

**Ing. Umberto Gallo**

---

Data:

Febbraio 2020

---

---

1	Principi e norme.....	1
	Art.1 Ambito di applicazione del P.I.R.T. e presupposti giuridici.....	1
	Art.2 Finalità del P.I.R.T. ....	1
	Art.3 Definizioni .....	2
	Art.4 Tipi di intervento.....	4
2	Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria.....	5
	Art.5 Disciplina degli interventi .....	5
	Art.6 Categorie di intervento.....	5
	Art.7 Definizione delle destinazioni d'uso.....	6
	Art.8 Modalità di intervento delle opere di manutenzione .....	7
	Art.9 Abaco delle colorazioni e delle finiture .....	9
	Art.10 Interventi di demolizione parziale con ricostruzione .....	10
	Art.11 Interventi di demolizione parziale senza ricostruzione .....	10
	Art.12 Interventi di demolizione senza ricostruzione.....	11
3	Realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche .....	12
	Art.13 Disciplina degli interventi .....	12
	Art.14 Urbanizzazioni primarie .....	12
	Art.15 Interventi sulla rete stradale.....	12
	Art.16 Rete idrica.....	13
	Art.17 Rete elettrica e della pubblica illuminazione.....	13
	Art.18 Rete fogna nera .....	13
	Art.19 Rete fogna bianca.....	14
	Art.20 Urbanizzazioni secondarie.....	14
	Art.21 Aree per parcheggi .....	15
	Art.22 Aree per attrezzature di interesse comune.....	15

---

---

Art.23	Aree per l'istruzione .....	15
Art.24	Verde pubblico .....	16
Art.25	Interventi di mitigazione e compensazione ambientale .....	17
4	Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) .....	21
4.1	Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti del P.P.T.R. ....	21
Art.26	Generalità .....	21
Art.27	Beni paesaggistici ed ulteriori contesti .....	21
Art.28	Disposizioni normative .....	23
Art.29	Suddivisione in strutture e componenti .....	24
4.2	Struttura idro-geo-morfologica .....	25
Art.30	Componenti idrologiche .....	25
Art.31	Indirizzi per le componenti idrologiche .....	25
Art.32	Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi" .....	26
Art.33	Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" ..	29
Art.34	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree soggette a vincolo idrogeologico" .....	32
Art.35	Componenti geomorfologiche .....	32
Art.36	Indirizzi per le componenti geomorfologiche .....	32
Art.37	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi" e i "Cordonali dunari" .....	33
4.3	Struttura ecosistemica e ambientale .....	35
Art.38	Componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico .....	35
Art.39	Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali .....	35
Art.40	Prescrizioni per "Boschi" .....	36
Art.41	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi .....	39
Art.42	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree umide" .....	42
Art.43	Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici .....	43

---

---

Art.44	Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici .....	44
Art.45	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica .....	44
4.4	Struttura antropica e storico-culturale.....	45
Art.46	Componenti culturali e insediative .....	45
Art.47	Indirizzi per le componenti culturali e insediative .....	46
Art.48	Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico .....	46
Art.49	Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico.....	47
Art.50	Indirizzi per le componenti dei valori percettivi .....	48
Art.51	Direttive per le componenti dei valori percettivi .....	48
Art.52	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi .....	48
5	Attuazione del P.I.R.T.....	51
Art.53	Modalità di attuazione.....	51
Art.54	Procedure per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.....	51
Art.55	Validità delle norme .....	52

---

**ELENCO ELABORATI**

Elaborati descrittivi		
1	Relazione generale	-
2	Norme tecniche di attuazione	-
3	Quadro economico e finanziario	-
4	Elenco catastale delle proprietà e quote millesimali	-
5	Elenco delle pratiche di condono edilizio	-
6	Scansioni delle pratiche di condono edilizio	-
7	Relazione di compatibilità paesaggistica	-

Elaborati grafici		Scala
1	Inquadramento territoriale	1:2.000
2	Perimetrazione dell'intervento su cartografia aerofotogrammetrica	1:2.000
3	Perimetrazione dell'intervento su cartografia catastale	1:2.000
4	Perimetrazione dell'intervento su P.R.G. vigente	1:2.000
5	Perimetrazione dell'intervento su proposta di modifica al P.R.G. vigente	1:2.000
6	Perimetrazione dell'intervento su P.A.I. vigente	1:2.000
7	Perimetrazione dell'intervento su proposta di modifica al P.A.I. vigente	1:2.000
8	Assetto planovolumetrico generale di progetto	1:2.000
9	Individuazione delle U.M.I. e delle aree da assoggettare ad esproprio	1:2.000
10	Schema generale delle urbanizzazioni primarie e secondarie	1:2.000
11	Schema della pubblica illuminazione e della rete elettrica	1:2.000
12	Schema della rete idrica e della rete fognaria	1:2.000
13	Schema della rete viaria e dei parcheggi	1:2.000
14	Profili altimetrici	1:2.000
15	Progetto delle opere di mitigazione e compensazione	1:2.000
16	Interferenza delle opere di urbanizzazione con il P.P.T.R.	1:2.000
17	Coerenza delle opere di mitigazione e compensazione con il P.P.T.R.	1:2.000

## **1 Principi e norme**

### **Art.1 Ambito di applicazione del P.I.R.T. e presupposti giuridici**

1. Le norme del Piano di Intervento di Recupero Territoriale (P.I.R.T.) si applicano a tutti gli immobili ricadenti all'interno della perimetrazione del P.I.R.T. medesimo.
2. Le Norme Tecniche di Attuazione, riferite agli interventi edilizi, riguardano gli immobili per cui è stata formulata istanza di condono edilizio, nei termini previsti dalle N.T.A. del P.U.T.T./P e confermate dalle N.T.A. del P.P.T.R., allegate al presente P.I.R.T., documentazione reperita presso l'U.T.C. del Comune di Taranto.
3. Le stesse N.T.A., inoltre, si applicano a tutti quegli immobili, non identificati nei grafici del P.I.R.T., che potranno dimostrare l'ubicazione precisa dell'intervento abusivo e copia dell'avvenuta regolare istanza di condono edilizio nei termini di legge.
4. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione si applicano esclusivamente sulle aree, individuate negli elaborati scritto-grafici, oggetto del presente P.I.R.T., di cui all'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

### **Art.2 Finalità del P.I.R.T.**

1. Il P.I.R.T. ha la finalità di procedere al necessario recupero paesistico-ambientale delle aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio mediante la realizzazione di interventi di compensazione e mitigazione degli impatti esistenti che consentano il mantenimento ovvero la sanatoria degli interventi edilizi non autorizzati presenti a tutt'oggi nell'ambito oggetto di P.I.R.T. ancorché non definitivamente sanati in considerazione delle disposizioni normative delle L.L.R.R. n. 56/80 e n. 30/90 ma comunque rientranti nei limiti temporali fissati dalla L. n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La proposta progettuale, di cui le presenti norme fanno parte integrante e sostanziale, risulta redatta in conformità ai contenuti, agli elaborati, ed alle procedure di cui all'art. 7.08 ed all'allegato A2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, confermato dall'art. 107 delle N.T.A. del P.P.T.R.
3. Il P.I.R.T. costituisce elaborazione progettuale di livello esecutivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della L.R. n. 56/80 e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80.

### **Art.3 Definizioni**

Attrezzature di interesse comune (Aic): sono costituite dalle aree pubbliche destinate a ospitare attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre, ai sensi dell'art 3, co. 2, lett b) del D.M. 2/4/1968 n.1444.

Detrattori: per detrattori si intendono tutte le attività e/o manufatti e/o gli elementi architettonici e/o strutturali che per posizionamento, per caratteristiche dimensionali, per materiali, per forma, per colorazione risultano impropri ovvero dissonanti con il contesto paesaggistico di riferimento.

Distanza dal confine (Dc) [m]: la distanza di un fabbricato dal confine è rappresentata dal distacco intercorrente tra il fabbricato e la linea di confine del lotto.

Distanza dalla strada (Ds) [m]: a distanza di un fabbricato dalla strada è rappresentata dal minimo distacco intercorrente tra il fabbricato ed il ciglio stradale più vicino. Nel computo delle distanze non si è tenuto conto dei balconi a sbalzo aggettanti rispetto alle pareti perimetrali dell'edificio, del marcapiano e di tutti gli sporti in genere con funzione semplicemente architettonica o ornamentale che fuoriescano per un massimo di cm 30 dalle pareti perimetrali dell'edificio.

Distanza tra fabbricati (Df) [m]: la distanza tra i fabbricati è rappresentata dal minimo distacco intercorrente tra le rispettive fronti opposte.

Indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) mc/mq<sup>1)</sup>: l'indice di fabbricabilità fondiaria è espresso dal rapporto tra i mc. che sviluppa la volumetria edificabile consentita ed i mq della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Indice di fabbricabilità territoriale (Ift) [mc/mq]: l'indice di fabbricabilità territoriale è espresso dal rapporto tra i metri cubi (mc) che sviluppa la volumetria edificabile consentita ed i metri quadrati (mq) della superficie territoriale interessata dall'intervento.

Indice di piantumazione (Ip): l'indice di piantumazione rappresenta il numero di alberi che debbono essere messi a dimora sulla superficie libera.

Opere di bonifica: sono le opere da realizzare nelle aree occupate da fabbricati non più sanabili. La bonifica consisterà, dopo la demolizione e il trasporto dei materiali edili di risulta alle discariche per inerti, nella rimodellazione del piano campagna.

Opere di compensazione: sono costituite da tutti quegli interventi non strettamente collegati con le opere abusive, che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale degli impatti irreversibili già rivenienti

---

Principi e norme

dalla azione antropica esercitata sulle varie componenti paesistico-ambientali caratterizzanti l'ambito di riferimento.

Opere di mitigazione: sono costituite da tutti quegli interventi direttamente correlati alle opere abusive, finalizzati alla mitigazione degli impatti irreversibili rivenienti dall'azione antropica esercitata sulle varie componenti paesistico-ambientali caratterizzanti l'ambito di riferimento.

Parcheggi privati (P): sono costituiti dagli spazi privati prescritti a tal fine dalla L. n. 765 del 6/8/1967 e dalla L. n. 122 del 24/3/1989.

Parcheggi pubblici (Pp): sono costituiti dalle aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. d) del D.M. 02/04/68 n. 1444.

Rapporto di copertura (Rc): esprime la percentuale di superficie coperta da un fabbricato rispetto alla superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato stesso.

Superficie fondiaria (Sf) [mq]: la superficie fondiaria è una porzione di terreno misurata al netto di tutte le aree di pubblica utilità e comunque destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In essa pertanto sono compresi quegli spazi destinati esclusivamente ad uso privato (strade private, giardini privati, parcheggi privati, ecc..) inseriti all'interno del singolo lotto edificatorio.

Nel caso del presente P.I.R.T. coincide con la superficie territoriale al netto della viabilità e delle aree per attrezzature pubbliche e di quelle da cedere al Comune e per la realizzazione di opere di mitigazione.

Superficie territoriale (St) [mq]: la superficie territoriale è una porzione di territorio comprendente un'area di piano omogenea per tipo di zona, misurata nella sua interezza, e che include, il non edificato, le infrastrutture e le eventuali aree per attrezzature pubbliche.

Nel caso del presente P.I.R.T. coincide con la perimetrazione dello stesso.

Tipologia edilizia: per tipologia edilizia si intende sia un'edificazione ripetuta sia l'organizzazione e la distribuzione degli spazi interni che si presenta su schemi tipologici ripetuti.

Unità minima di intervento (U.M.I.): per unità minima di intervento si intende quel settore che costituisce la minima superficie attraverso cui si attua l' intervento. Per gli interventi volti alla richiesta di concessione in sanatoria l'U.M.I. corrisponde alla singola unità immobiliare interessata dall'intervento.

Per la progettazione e relativa realizzazione delle opere di compensazione e mitigazione previste dal presente P.I.R.T., la U.M.I. coincide sempre con la singola tipologia d'intervento.

Verde pubblico attrezzato (Vpa): corrisponde alle aree pubbliche destinate a parco e ad ospitare attrezzature per lo sport e per il gioco ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. c) del D.M. 02/04/68 n. 1444.

#### **Art.4 Tipi di intervento**

1. I tipi di intervento che il P.I.R.T. prevede sono principalmente finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero paesistico-ambientale mediante la realizzazione di opere di compensazione e mitigazione degli impatti esistenti rivenienti dall'azione antropica di trasformazione del contesto paesaggistico originario.
2. Sono previsti altresì interventi di manutenzione e ristrutturazione, riguardanti i manufatti non autorizzati esistenti (da confermare con concessione in sanatoria) finalizzati al miglioramento del loro inserimento nel contesto paesistico (attraverso l'eliminazione dei detrattori).
3. In particolare la presente normativa si articola in :
  - 1) disciplina dei fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria;
  - 2) disciplina degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche.

## **2 Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria**

### **Art.5 Disciplina degli interventi**

1. Il presente articolo individua e disciplina gli interventi relativi ai manufatti esistenti:
  - non autorizzati muniti di istanza di condono edilizio, da confermare con titolo abilitativo in sanatoria;
  - muniti di titolo abilitativo in sanatoria già rilasciato.
2. Per detti manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e consolidamento statico.
3. Sono consentiti altresì, anche interventi di ristrutturazione edilizia senza integrazione volumetrica aggiuntiva.
4. Per tutti gli interventi consentiti, secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., è prescritta l'eliminazione degli elementi architettonici detrattori.

### **Art.6 Categorie di intervento**

1. Le categorie di intervento edilizio – urbanistico sono le seguenti:
  - a) **Manutenzione Ordinaria (MO)**: ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) **Manutenzione Straordinaria (MS)**: ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
  - c) **Ristrutturazione edilizia (R)**: ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

---

*Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria*

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

2. La definizione degli interventi di cui al comma precedente ha carattere ricognitivo. Nel caso in cui l'intervento richiesto non rientri in alcuna delle ipotesi previste si farà riferimento alla tipologia maggiormente assimilabile, nel rispetto delle definizioni legislative del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

#### **Art.7 Definizione delle destinazioni d'uso**

1. Per destinazione d'uso di previsione si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso.
2. La destinazione d'uso attuale individua la funzione cui, in maniera prevalente o esclusiva, è attualmente riservato un insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso.
3. La destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile, come risultante dal titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento.
4. Il cambio di destinazione d'uso è soggetto al regime normativo vigente.
5. Qualora il cambio di destinazione d'uso comporti un aumento della quantità di parcheggi prevista per ciascuna destinazione d'uso, esso è subordinato al reperimento dei parcheggi stabiliti dalla normativa di riferimento per la nuova destinazione; se il cambio di destinazione interessa una superficie inferiore ai 200 mq è ammessa la monetizzazione dei parcheggi pubblici e non è richiesto l'incremento di quelli privati.

6. Le destinazioni d'uso previste dal P.I.R.T. sono articolate in classi funzionali principali, ai sensi dell'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 4 della L.R. 48/2017, ed nelle seguenti sottoclassi:

- a) residenziale;
- b) turistico-ricettiva (ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – “Codice del Turismo”);
- c) produttiva e direzionale;
- d) commerciale;
- e) rurale.

7. Costituiscono mutamenti della destinazione d'uso rilevanti le forme di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale tra quelle sopra indicate, ancorché non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie.

8. I mutamenti di destinazione d'uso rilevanti di cui al comma 6, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d'uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d'uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività.

9. I mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

#### **Art.8 Modalità di intervento delle opere di manutenzione**

1. Aperture: è consentita la realizzazione di nuove aperture in funzione di variazioni interne coerentemente con le aperture esistenti.

2. Coperture: le coperture piane e a falda inclinata, ove in stato di completo dissesto statico e pericolo di crollo, possono essere sostituite mantenendone le caratteristiche dimensionali e formali originarie.

3. Impianti: gli impianti interni ai fabbricati dovranno venire realizzati in conformità alla normativa vigente in materia ed in modo da non determinare applicazioni all'esterno sui prospetti principali.

4. Infissi esterni: gli infissi esterni e i sistemi di oscuramento potranno essere ripristinati o sostituiti con tipologia e materiali conformi alle indicazioni contenute nell'abaco delle colorazioni e delle finiture, anche se

---

Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria

con diversa essenza lignea; portoncini e portoni di capo-scala potranno essere in legno o in ferro rivestiti; sono ammessi, per ragioni di sicurezza, grate e cancellate in ferro verniciate nei colori prescritti nell' abaco delle colorazioni e delle finiture.

**5. Intonaci esterni:** gli interventi sugli intonaci dovranno essere eseguiti estendendo le intonacature stesse in maniera uniforme, nello strato di finitura e nella tinta, all'intero prospetto dell'immobile.

**6. Mensole dei balconi:** il ripristino o la sostituzione dovranno essere improntate alla massima essenzialità formale.

**7. Murature:** le murature dovranno essere realizzate con materiali tradizionali; il consolidamento delle murature portanti avverrà normalmente tramite opportune iniezioni di cemento a resistenza con inserimento di trefoli in acciaio o altre armature, ovvero tramite cuciture e tiranti.

**8. Murature di tompagno:** gli interventi sulle murature di tompagno dovranno tendere alla rimozione di rivestimenti vari e altro materiale aggiuntivo, nonché di condutture e tubazioni sovrapposte, tramite operazioni di interrimento dei cavi, ove possibile, ovvero di inserimento entro tracce apposite o sottotraccia; i pluviali, ove possibile, saranno rimossi compatibilmente con la possibilità di rifacimento del sistema di sgrondo delle acque meteoriche; è esclusa la possibilità di lasciare "a vista" la pietra del paramento esterno.

**9. Pavimentazione esterna:** la sostituzione delle pavimentazioni dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nell'abaco delle colorazioni e delle finiture.

**10. Recinzioni:** tutte le recinzioni dovranno essere realizzate con muretti a secco o muretto basso con sovrastanti elementi lineari in ferro o in legno improntati alla massima semplicità formali o semplici elementi in muratura a secco o intonacata, il tutto nei colori previsti nell'abaco delle colorazioni e delle finiture.

**11. Ringhiere e opere in ferro:** tutte le ringhiere e le opere in ferro dovranno essere realizzate con elementi improntati alla massima semplicità formale (sezioni quadrate, elementi verticali, colori bianco, verde, testo di moro) conformandole alle colorazione degli infissi esistenti.;

**12. Solai:** tutti i solai, di ogni tipo e materiale, accertata la pessima condizione statica, possono essere sostituiti con nuove strutture orizzontali nei tipi che la tecnologia moderna fornisce; rispettando tuttavia le caratteristiche morfologiche e le quote di imposta.

**13. Tinteggiature e verniciature:** il colore delle superfici intonacate dovranno essere eseguite a latte di calce data a pennello o a spruzzo, ovvero mediante intonaci cementizi colorati in pasta, secondo le indicazioni dell'

---

Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria

abaco delle colorazioni e delle finiture; la verniciatura degli infissi in legno e degli elementi in ferro dovrà rispettare le indicazioni del citato abaco delle colorazioni e delle finiture.

**14. Tramezzature:** all'interno degli edifici, compatibilmente con la categoria dell'intervento previsto, possono essere realizzate nuove tramezzature che consentano distribuzioni più funzionali.

#### **Art.9 Abaco delle colorazioni e delle finiture**

1. La tinteggiatura degli intonaci sarà eseguita:

- a) mediante tonachino di finitura colorato in pasta (tipo "terranova"), nel colore bianco "calce";
- b) mediante tinteggiatura su tonachino cementizio fratazzato fino e/o liscio, a "latte di calce" nella tonalità "naturale", prevalentemente negli interni su prospetti secondari e su corti interne, su tipologie minori ed edifici a 1 o 2 piani fuori terra.

2. Per il ripristino o la sostituzione degli infissi si interverrà secondo uno dei sottoelencati accostamenti:

- a) in legno:
  - persiane o scuretti verniciati di colore verde (tonalità "erba" o "smeraldo" o "muschio") con serramenti a vetri colore naturale ("flatting") o verniciati di bianco;
  - persiane o scuretti colore naturale con serramenti a vetri dello stesso colore;
  - porte, portoncini e portoni colore naturale o verniciati color marrone (tonalità "testa di moro", "noce", "tabacco");
- b) in P.V.C.:
  - persiane o scuretti colore bianco (tonalità "avorio"), verde (tonalità "muschio"), marrone (tonalità "tabacco", "noce", "douglas") con serramenti a vetri dello stesso colore;
- c) in ferro o alluminio preverniciato a fuoco:
  - persiane o scuretti colore marrone (tonalità "testa di moro"), verde (tonalità "muschio"), bianco (tonalità "avorio") con serramenti a vetri dello stesso colore;
  - persiane o scuretti in legno con serramenti a vetri a struttura metallica rivestita di legno.

3. Per quanto riguarda i comignoli sono ammessi terminali in ferro verniciati di bianco, o in rame, o in pietra naturale; ogni altro materiale dovrà essere mascherato entro un apposito cassonetto in muratura intonacato e tinteggiato a calcina.

---

*Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria*

4. Sono assolutamente vietate le tubazioni in plastica di colore rosso; le canalette e i discendenti pluviali a vista dovranno essere in rame o in scossalina metallica verniciata di bianco su pareti a calcina, ovvero verniciate in tinta come il paramento murario in ogni altro caso dovranno preferibilmente essere incassate sottotraccia ovvero verniciate in tinta con il colore della muratura su cui si appoggiano (colore principale).
5. Le ringhiere, le inferriate e le opere in ferro e in ghisa in genere, ove non realizzate in acciaio o ferro fucinato, possono essere verniciate nei colori: bianco, testa di moro (tonalità “antracite” o “cemento), verde; i colori bianco e verde sono ammessi nelle tonalità degli infissi e sono prescritti dove gli infissi hanno tali colori.
6. Per nuove pavimentazioni esterne nonché per la sostituzione delle pavimentazioni esistenti sono ammessi materiali dalle caratteristiche di seguito riportate:
  - pietra locale;
  - rivestimento ceramico anti sdrucchiolo e antigelivo di colore grigio o color sabbia;
  - pavimento autobloccante di colore sabbia o grigio;
  - prato armato carrabile.

#### **Art.10 Interventi di demolizione parziale con ricostruzione**

1. La presente norma si applica agli edifici che risultano parzialmente in contrasto con il paesaggio, ma che possono essere resi compatibili con interventi di parziali demolizioni e ricostruzione per una volumetria mai eccedente rispetto a quella demolita.
2. Per tale tipologie di intervento è prevista la redazione di un progetto unitario che contempli la demolizione della porzione del manufatto che risulta non compatibile con il contesto paesaggistico.
3. È inoltre applicabile, laddove ne sussistano i presupposti ,per ristabilire le distanze minime tra fabbricati imposte sia dalle norme urbanistiche sia dalla legge antisismica.

#### **Art.11 Interventi di demolizione parziale senza ricostruzione**

1. Il presente articolo disciplina gli interventi di volumi che possono essere resi compatibili con il paesaggio con interventi di parziale demolizioni.
2. Per tale tipologie di intervento è prevista la redazione di un progetto unitario che contempli la demolizione della porzione del manufatto che risulta non compatibile con il contesto paesaggistico.

*Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria*

**3.** È inoltre applicabile, laddove ne sussistano i presupposti ,per ristabilire le distanze minime tra fabbricati imposte sia dalle norme urbanistiche sia dalla legge antisismica.

**Art.12 Interventi di demolizione senza ricostruzione**

**1.** Il presente articolo disciplina gli interventi relativi ai volumi realizzati in assenza di titolo abilitativo e privi di istanza di condono, ricadenti in aree di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica ovvero soggette ad interventi di riqualificazione dal presente P.I.R.T.

**2.** Per gli edifici aventi le predette caratteristiche si dovrà procedere alla demolizione dei manufatti con conseguente bonifica delle aree di sedime e sistemazione delle stesse coerentemente con l'ambiente circostante.

### **3 Realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche**

#### **Art.13 Disciplina degli interventi**

1. Le aree di uso pubblico, individuate negli elaborati grafici allegati al P.I.R.T., sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e di attrezzature pubbliche al servizio dell'insediamento residenziale ricadente all'interno dell'ambito del P.I.R.T.
2. Le aree necessarie alla realizzazione delle predette opere devono essere cedute dai privati proprietari dei suoli oppure acquisite dal Comune.
3. Il P.I.R.T. prevede la realizzazione di.
  - urbanizzazioni primarie;
  - urbanizzazioni secondarie;
  - interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

#### **Art.14 Urbanizzazioni primarie**

1. Le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.I.R.T. consistono in:
  - interventi sulla rete stradale;
  - interventi sulla rete idrica;
  - interventi sulla rete elettrica;
  - interventi sulla rete della fogna nera;
  - interventi sulla rete della fogna bianca;
  - interventi sulla rete della pubblica illuminazione;

#### **Art.15 Interventi sulla rete stradale**

1. Il P.I.R.T. prevede la riorganizzazione della viabilità attraverso una nuova gerarchizzazione della rete stradale ed un miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale delle infrastrutture.
2. Gli elementi della rete stradale saranno oggetto di adeguamento funzionale (ai sensi del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione) con eventuale esproprio di aree private e arretramento delle recinzioni esistenti.
3. Nello specifico, lungo le strade principali, il P.I.R.T. intende sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un'area riservata

alla mobilità debole (pedoni e/o ciclisti). Nel caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi per la mobilità debole possono essere individuati nella piattaforma.

4. Il progetto della rete stradale riguarda anche l'istituzione di sensi unici di marcia per i tratti stradali di minore sezione.

5. Il P.I.R.T. prevede la modifica dello sviluppo della rete stradale nei seguenti punti:

- creazione di un'area pedonale in corrispondenza dell'ampio spiazzo posto a conclusione di via Calata Carbonaro, in prossimità del passaggio a livello, con la conseguente inibizione al traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di soccorso e del servizio di navetta elettrica che verrà attivato solo durante la stagione estiva);
- inibire il traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di soccorso e del servizio di navetta elettrica che verrà attivato solo durante la stagione estiva) lungo il tratto non urbano di via Calata Penna Dritta attraverso l'installazione di un dissuasore del traffico in corrispondenza dell'intersezione con via Calata Saraceno;
- sistemazione del tratto terminale di via Calata Pesculli al fine di riconnetterla a via Calata Saraceno;
- allargamento del sottopasso ferroviario dislocato lungo via Calata Saraceno.

#### **Art.16 Rete idrica**

1. Il P.I.R.T. prevede il completamento della rete idrica prolungando il tronco principale sino all'ambito III, nonché prevedendo una rete di distribuzione a servizio di tutto l'insediamento.

#### **Art.17 Rete elettrica e della pubblica illuminazione**

1. Per quanto riguarda la rete elettrica il P.I.R.T. propone l'interramento al fine di eliminare gli impatti derivanti da tale detrattore paesaggistico.

2. Il P.I.R.T. prevede, inoltre, l'adeguamento degli apparecchi di illuminazione alla Legge Regionale 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

#### **Art.18 Rete fogna nera**

1. Il P.I.R.T. prevede la creazione ex novo della rete della fogna nera che andrà opportunamente dimensionata, anche in considerazione della distanza notevole dal recapito finale (il depuratore in prossimità di Chiatona, in territorio di Massafra) e delle condizioni orografiche geomorfologiche dell'ambito di intervento, prevedendo eventualmente uno o più impianti di sollevamento.

**Art.19 Rete fogna bianca**

1. Il P.I.R.T. prevede la regolamentazione dei deflussi superficiali da attuarsi con la realizzazione di una adeguata rete di raccolta e smaltimento delle acque di pioggia. La realizzazione di tale opera è particolarmente urgente in corrispondenza del sottopasso ferroviario ove maggiori sono gli accumuli di acque.

**Art.20 Urbanizzazioni secondarie**

1. Il D.M. 1444/68 prevede per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

2. Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
- mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
- mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

3. Il P.I.R.T. individua prioritariamente le aree da destinare a standard in corrispondenza delle aree attualmente occupate da opere eseguite in difformità o in assenza di titolo abilitativo e prive di istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e della L. 724/94 e pertanto non sanabili ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001. Tali aree saranno sottoposte a procedure di esproprio.

4. La destinazione delle singole aree è vincolante per quanto attiene le aree destinate a verde pubblico e a parcheggi; per le aree per attrezzature di interesse comune e le aree per l'istruzione, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso pubblico, l'Amministrazione Comunale può variare la distribuzione delle singole attrezzature previste dal P.I.R.T. a seguito di progetti di fattibilità tecnico-economica o di sopraggiunte esigenze.

**Art.21 Aree per parcheggi**

1. Il P.I.R.T. individua n. 4 aree da destinare a parcheggio pubblico.
2. Le aree a parcheggio sono state individuate in corrispondenza degli assi viari principali ed in prossimità di aree per attrezzature di interesse comune e verde pubblico attrezzato.
3. Le aree di parcheggio sono state dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto paesaggistico di riferimento e accorpate in più nuclei di limitata superficie diffusi all'interno dell'ambito oggetto d'intervento.
4. Le predette aree a parcheggio dovranno altresì essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; quanto sopra anche al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, dai luoghi a maggiore fruizione visiva.
5. Per la pavimentazione delle aree a parcheggio individuate andranno utilizzati materiali drenanti, evitando così la impermeabilizzazione dei suoli.

**Art.22 Aree per attrezzature di interesse comune**

1. Il P.I.R.T. individua n. 2 aree per attrezzature di interesse comune.
2. Le due aree sono state dislocate lungo i principali assi viari, ed in particolare lungo via Calata Carbonaro, in corrispondenza di un lotto non sanabile, e lungo via Calata Pesculli, in corrispondenza di un'area, esterna all'ambito II del P.I.R.T., individuata dal vigente P.R.G. come zona F3 "Zona di aree per attrezzature interesse comune (D.M. 2 Aprile 1968)", non ancora nelle disponibilità comunali.
3. All'interno di tali aree potranno essere concentrati i seguenti servizi:
  - educazione, cultura, spettacolo e svago;
  - sanità, assistenza e previdenza;
  - religione e culto;
  - accesso ai beni di consumo;
  - attività comunitarie e associative;
  - servizi connessi alla residenza e allo spazio residenziale.

**Art.23 Aree per l'istruzione**

1. Il P.I.R.T. individua un'area destinata alla realizzazione di un asilo pubblico comunale.

2. L'area è stata individuata in corrispondenza di un'area parzialmente interessata da edificazione.

#### **Art.24 Verde pubblico**

1. Il P.I.R.T. individua aree per il verde pubblico al fine non solo di soddisfare il fabbisogno di aree verdi attrezzate e aree sport ai sensi del D.M. 1444/68, ma anche di perseguire l'obiettivo di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, declinato attraverso interventi di forestazione urbana nell'ambito del programma di interventi di mitigazione e compensazione ambientale esteso a tutta la fascia costiera.
2. Il P.I.R.T. individua due aree per spazi pubblici attrezzati a parco, localizzate nell'ambito del P.I.R.T. I e in corrispondenza di un'area, esterna all'ambito II del P.I.R.T., individuata dal vigente P.R.G. come zona F3 "Zona di aree per attrezzature interesse comune (D.M. 2 Aprile 1968)", non ancora nelle disponibilità comunali.
3. L'intervento più rilevante prevede la realizzazione di un'ampia fascia di verde misto (attrezzato e non) lungo Corso Tara, nell'ambito I. Si tratta di un percorso verde con sviluppo parallelo alla costa, realizzato prevalentemente su aree non interessate o parzialmente interessate da edificazione, che andrà a ricucire i due lembi dell'area pinetata interrotta in passato dalla realizzazione dell'insediamento abusivo.
4. In corrispondenza di tre lotti interessati da edificazione abusiva non oggetto di istanza di condono edilizio, localizzati nella porzione occidentale dell'ambito I del P.I.R.T., sono state individuate tre aree da destinare a orti urbani, stante la valenza rurale di quel contesto. Un orto urbano è uno spazio verde di proprietà comunale la cui gestione è affidata per un periodo di tempo definito ai singoli cittadini, più spesso riuniti in specifiche associazioni. I beneficiari – tipicamente coltivatori non professionisti – ricevono in concessione questi spazi per uno o più scopi predefiniti, primo fra tutti quello relativo alla produzione di fiori, frutta e ortaggi che serviranno a soddisfare i bisogni degli assegnatari.
5. La porzione restante delle aree individuate come standards urbanistici sarà coperta da superfici boscate, con caratteristiche analoghe al contesto paesaggistico nel quale si opera, per la realizzazione di barriere al rumore e alle polveri per proteggere i bordi edificati limitrofi, la creazione di "verde di cortina" finalizzato alla mitigazione degli impatti visivi rinvenienti dalla realizzazione dell'edificato abusivo, la ricostituzione e lo sviluppo della fascia pinetata, ecc.

**Art.25 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale**

1. Il P.I.R.T. si propone di intervenire in maniera unitaria sull'intera fascia costiera compresa tra il confine occidentale del territorio comunale di Taranto e la foce del fiume Tara, intervenendo anche su aree non strettamente ricomprese nell'ambito di intervento.

2. Il P.I.R.T. nello specifico prevede:

1) valorizzazione della pineta:

- a) bonifica dai rifiuti abbandonati
- b) interventi di selvicoltura volti alla cura, alla conservazione, alla ricostituzione e allo sviluppo delle aree boscate;
- c) chiusura dei percorsi carrabili;
- d) eliminazione della recinzione della pineta compresa tra l'ambito I e l'ambito II;
- e) creazione di percorsi didattici;

2) ricostituzione del cordone dunare:

- a) pulizia preliminare delle aree di intervento mediante raccolta di materiale inorganico plastico o metallico depositato ed eliminazione di vegetazione alloctona;
- b) regolamentazione degli accessi;
- c) mitigazione degli impatti antropici e aumento della biodiversità delle aree retrodunali mediante posa in opera di staccionate;
- d) chiusura dei varchi e delle piste esistenti ed eliminazione di elementi artificiali detrattori dell'area per favorire l'avvio di dinamiche di spontaneizzazione della vegetazione esistente, che potrà evolversi spontaneamente in assenza di disturbi da calpestio;
- e) interventi di ingegneria naturalistica attraverso il ripristino e riposizionamento di palificate in pali di castagno di diametro 8 cm, con posizionamento alle spalle di intrecci di materiale naturale spiaggiato proveniente dalle mareggiate, arricchito dall'accumulo di posidonia e altra vegetazione marina spiaggiata largamente disponibile in loco, o di fascine rivenenti dalla potatura degli olivi al fine di trattenere la sabbia restrostante che si infiltrerà su esse stesse, appesantendole e costituendo una barriera naturale all'erosione causata dall'onda di risacca e di aumentare la capacità del sistema di innescare dinamiche naturali di formazione del profilo dunare, in modo da consentire l'accumulo di sabbia da trasporto eolico, nonché quella rilasciata dal moto ondoso in modo da costituire il primo lembo di una nuova duna;

## Realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche

- f) consolidamento delle parti del fronte duna con assenza di vegetazione attraverso la messa a dimora di specie vegetali psammofile, quali *Ammophila arenaria* e *Otanthus maritimus*;
  - g) riqualificazione degli habitat prioritari della duna e del retroduna mediante messa a dimora nei varchi esistenti di specie idonee appartenenti alla vegetazione della macchia mediterranea quali *Juniperus spp.*, *Pistacia lentiscus* e *Phillyrea angustifolia*;
  - h) nelle aree fortemente degradate con sabbia priva di vegetazione saranno effettuati nuovi impianti con vegetazione psammofila pioniera tipica di ambienti sabbiosi con radici profonde e di rizomi striscianti (vilucchio delle spiagge, sparto pungente, santolina marittima e ginepro) per stabilizzare la duna;
  - i) posizionamento di pannelli illustrativi e segnaletica per sensibilizzare ed educare i fruitori della costa al rispetto ed alla protezione degli habitat presenti;
- 3) creazione di una “porta” di accesso al sistema costiero:
- a) riconfigurazione della viabilità a seguito della demolizione di due lotti non sanabili situati all'estremo sud dell'ambito I;
  - b) creazione di un'area pedonale in corrispondenza dell'ampio spiazzo posto a conclusione di via Calata Carbonaro, in prossimità del passaggio a livello:
    - a. sostituzione della pavimentazione in asfalto, con pavimentazione drenante carrabile (es. ghiaietto stabilizzato di colorazione neutra);
    - b. fornitura e posa in opera di arredo urbano consono al contesto paesaggistico;
    - c. inibizione al traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di soccorso e del servizio di navetta elettrica che verrà attivato solo durante la stagione estiva);
  - c) ridefinizione del bordo tra il margine urbano e il margine della pineta al fine di consentire lo sviluppo dell'area pinetata;
  - d) creazione infopoint, chiosco bar:
    - a. acquisizione, recupero e rifunionalizzazione dell'edificio ferroviario in stato di abbandono;
    - b. affidamento in concessione dei servizi;
- 4) creazione di una greenway litoranea (percorso ciclopedonale servito anche da servizio di bus navetta elettrico) lungo il tratto non urbano di via Calata Penna Dritta:
- a) inibizione al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso e del bus navetta elettrico;

---

Realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche

- b) sostituzione della pavimentazione in asfalto, con pavimentazione drenante carrabile (es. ghiaietto stabilizzato di colorazione neutra);
  - c) attivazione del servizio di bus navetta elettrico che osserverà fermate in corrispondenza delle tre “piazze del mare” e dei varchi individuati come varchi da preservare per consentire l’accesso al litorale;
  - d) sostituzione dei cassonetti per la raccolta stradale con cestini gettarifiuti differenziati per frazione, formalmente adeguati ad un ambito di particolare pregio naturalistico;
- 5) interventi di sostituzione della vegetazione alloctona con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale;
- 6) creazione di “piazze del mare” in corrispondenza dei tre ambiti interessati dal presente P.I.R.T.:
- a) sostituzione della pavimentazione in asfalto, con pavimentazione drenante carrabile (es. ghiaietto stabilizzato di colorazione neutra);
  - b) regolamentazione degli accessi al litorale;
  - c) mitigazione degli impatti antropici e aumento della biodiversità delle aree retrodunali mediante posa in opera di staccionate;
  - d) chiusura dei varchi e delle piste esistenti ed eliminazione di elementi artificiali detrattori dell’area per favorire l’avvio di dinamiche di spontaneizzazione della vegetazione esistente, che potrà evolversi spontaneamente in assenza di disturbi da calpestio;
  - e) consolidamento delle parti del fronte duna con assenza di vegetazione attraverso la messa a dimora di specie vegetali psammofile, quali *Ammophila arenaria* e *Otanthus maritimus*;
  - f) riqualificazione degli habitat prioritari della duna e del retroduna mediante messa a dimora nei varchi esistenti di specie idonee appartenenti alla vegetazione della macchia mediterranea quali *Juniperus spp.*, *Pistacia lentiscus* e *Phillyrea angustifolia*;
  - g) nelle aree fortemente degradate con sabbia priva di vegetazione saranno effettuati nuovi impianti con vegetazione psammofila pioniera tipica di ambienti sabbiosi con radici profonde e di rizomi striscianti (vilucchio delle spiagge, sparto pungente, santolina marittima e ginepro) per stabilizzare la duna;
  - h) posizionamento di pannelli illustrativi e segnaletica per sensibilizzare ed educare i fruitori della costa al rispetto ed alla protezione degli habitat presenti.
  - i) demolizione strutture abusive in muratura realizzate in prossimità della duna;

*Realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche*

- j) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi
- k) fornitura e posa in opera di arredo urbano consono al contesto paesaggistico.

## **4 Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)**

### **4.1 Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti del P.P.T.R.**

#### **Art.26 Generalità**

1. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con D.G.R. 176 del 16/02/2015, è un piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

2. Ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.T.R., per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.

3. Il parere di compatibilità paesaggistica è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R. 56/1980 e dalla L.R. 20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

4. I seguenti articoli delle presenti N.T.A. riportano la disciplina dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti Paesaggistici presenti nell'ambito d'intervento del P.I.R.T.

#### **Art.27 Beni paesaggistici ed ulteriori contesti**

1. Il P.P.T.R. d'intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

2. I **beni paesaggistici** nella regione Puglia comprendono:

- 1) i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1), lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
- 2) i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1), del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":

---

Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

- a) territori costieri;
- b) territori contermini ai laghi;
- c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- d) parchi e riserve;
- e) boschi;
- f) zone gravate da usi civici;
- g) zone umide Ramsar;
- h) zone di interesse archeologico.

**3.** Gli **ulteriori contesti**, come definiti dall'art. 7, comma 7), delle N.T.A. del P.P.T.R., sono individuati e disciplinati ai sensi dell'art. 143, comma 1), lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. Gli ulteriori contesti individuati dal P.P.T.R. sono:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
- b) sorgenti;
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico;
- d) versanti;
- e) lame e gravine;
- f) doline;
- g) grotte;
- h) geositi;
- i) inghiottitoi;
- j) cordoni dunari;
- k) aree umide;
- l) prati e pascoli naturali;
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- n) siti di rilevanza naturalistica;
- o) area di rispetto dei boschi;
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;
- q) città consolidata;
- r) testimonianze della stratificazione insediativa;

---

Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- t) paesaggi rurali;
- u) strade a valenza paesaggistica;
- v) strade panoramiche;
- w) luoghi panoramici;
- x) coni visuali.

4. Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal precedente comma 2), ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

5. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi 3 e 4, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1), lettera b).

6. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

#### **Art.28 Disposizioni normative**

1. Le disposizioni normative del P.P.T.R. si articolano in

- indirizzi;
- direttive;
- prescrizioni;
- misure di salvaguardia e utilizzazione;
- linee guida.

2. Gli **indirizzi** sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del P.P.T.R. da conseguire.

3. Le **direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del P.P.T.R. negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal P.P.T.R. nelle disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute

nel Titolo VII delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del P.P.T.R. con gli altri strumenti.

**4.** Le **prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

**5.** Le **misure di salvaguardia e utilizzazione**, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 7 co. 7 delle N.T.A. del P.P.T.R. in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

**6.** In applicazione dell'art. 143, comma 8), del Codice le **linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle N.T.A. del P.P.T.R.

**7.** Ai sensi dell'art. 145, comma 4), del Codice, i limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni contenute nel P.P.T.R. non sono oggetto di indennizzo.

#### **Art.29 Suddivisione in strutture e componenti**

**1.** Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il P.P.T.R. definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

a) Struttura idrogeomorfologica:

- componenti geomorfologiche;
- componenti idrologiche;

b) Struttura ecosistemica e ambientale:

- componenti botanico-vegetazionali;
- componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;

c) Struttura antropica e storico-culturale:

- componenti culturali e insediative;

- componenti dei valori percettivi.

#### **4.2 Struttura idro-geo-morfologica**

##### **Art.30 Componenti idrologiche**

1. Le componenti idrologiche individuate dal P.P.T.R. comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.
2. I beni paesaggistici presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti da:
  - 1) territori costieri (art. 142, comma 1), lett. a, del Codice);
  - 2) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 142, comma 1), lett. c, del Codice).
3. Gli ulteriori contesti presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti da:
  - 1) aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 142, comma 1), lett. e, del Codice).

##### **Art.31 Indirizzi per le componenti idrologiche**

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:
  - a) coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
  - b) salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
  - c) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
  - d) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
  - e) garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).
2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 3), delle N.T.A. del P.P.T.R. fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

6. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero. I P.U.E. e gli interventi edilizi devono obbligatoriamente perseguire la rigenerazione e la riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
- l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
- l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
- la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati.

### **Art.32 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”**

1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1 e 2 delle N.T.A. del P.P.T.R., si applicano le seguenti prescrizioni.

- 2.** Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
- 1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
  - 2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
  - 3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;
  - 4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
  - 5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;
  - 6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3);
  - 7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
  - 8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3);
  - 9) nuove attività estrattive e ampliamenti;
  - 10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale.
- 3.** Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:
- 1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:
    - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
    - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

- non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
  - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
  - promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- 2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
  - 3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;
  - 4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;
  - 5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" (cfr. *elab. 4.2.4 del P.P.T.R.*);

- 6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;
- 7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;
- 8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- 1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- 2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;
- 3) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- 4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

#### **Art.33 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3) delle N.T.A. del P.P.T.R., si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

- 1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;
- 2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;
- 3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

---

Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

- 4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;
- 5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- 6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- 7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3);
- 8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- 9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;
- 10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

**3.** Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

- 1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

- 2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
  - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
  - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
  - non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
  - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
  - promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, ecc.) del bene paesaggio;
  - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
  - non compromettano i convisivi da e verso il territorio circostante;
- 3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
- 4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;
- 5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;
- 6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- 7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- 1) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- 2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;
- 3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- 4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

#### **Art.34 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Aree soggette a vincolo idrogeologico”**

1. Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”, che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

2. Nei territori interessati dalla presenza di “Aree soggette a vincolo idrogeologico”, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art.31.

#### **Art.35 Componenti geomorfologiche**

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal P.P.T.R. all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. comprendono ulteriori contesti costituiti da:

- 1) cordoni dunari (art. 143, comma 1), lett. e, del Codice).

#### **Art.36 Indirizzi per le componenti geomorfologiche**

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

- a) valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;

b) prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

### **Art.37 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Geositi” e i “Cordoni dunari”**

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi e Cordoni dunari, come definiti all'art. 50 delle N.T.A. del P.P.T.R., punti 5, 6 e 7, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3), quelli che comportano:

- 1) modificazione dello stato dei luoghi;
- 2) interventi di nuova edificazione;
- 3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- 4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- 5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
- 6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- 7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- 8) forestazione delle doline;
- 9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di

manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

- 1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;
- 2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
  - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
  - l'aumento di superficie permeabile;
  - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- 1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;
- 2) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per es. mediante l'utilizzo di resti morti di Posidonia oceanica, e le opere di ingegneria naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia).

### **4.3 Struttura ecosistemica e ambientale**

#### **Art.38 Componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico**

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal P.P.T.R. comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.
2. I beni paesaggistici presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti dai boschi (art. 142, comma 1), lett. g, del Codice).
3. Gli ulteriori contesti presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti da:
  - 1) aree umide (art. 143, comma 1), lett. e, del Codice);
  - 2) area di rispetto dei boschi (art. 143, comma 1), lett. e, del Codice).

#### **Art.39 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali**

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:
  - a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
  - b) recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
  - c) recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
  - d) prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
  - e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.
2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:
  - a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
  - b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
  - c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;

- d) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle aree umide di interesse regionale è necessario favorire:

- a) la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
- b) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide.

4. Nelle aree umide di interesse regionale è necessario garantire che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.

5. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

- a) la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
- b) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
- c) il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

#### **Art.40 Prescrizioni per "Boschi"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) delle N.T.A. del P.P.T.R. si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

- 1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei

boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

- 2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- 3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3);
- 4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- 5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
- 6) impermeabilizzazione di strade rurali;
- 7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- 8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- 9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- 10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- 11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- 12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

**3.** Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti :

---

Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

- 1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
  - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
  - l'aumento di superficie permeabile;
  - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- 2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;
- 3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- 4) divisione dei fondi mediante:
  - muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
  - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
  - in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
- 5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

**4.** Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- 1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

- 2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- 3) di realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- 4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- 5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;
- 6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **Art.41 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) delle N.T.A. del P.P.T.R. si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3), quelli che comportano:

- 1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- 2) nuova edificazione;
- 3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

---

Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

- 4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- 5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- 6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- 7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- 8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.
- 9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

- 1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
  - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
  - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
  - assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
  - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- 2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
  - 3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
  - 4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
  - 5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- 1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- 2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;
- 3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);
- 4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

- 5) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- 6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

#### **Art.42 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Aree umide”**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree umide, come definite all'art. 59, punto 1) delle N.T.A. del P.P.T.R. si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3), quelli che comportano:

- 1) modificazione dello stato dei luoghi;
- 2) nuova edificazione;
- 3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
- 4) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- 5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali di bonifica;
- 6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
- 7) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- 8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

- 1) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
  - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
  - l'aumento di superficie permeabile;
  - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- 2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
- 3) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- 1) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico e al recupero della funzionalità naturale della zona umida;
- 2) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- 3) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- 4) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

#### **Art.43 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici**

1. Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica individuate dal P.P.T.R. comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. Gli ulteriori contesti, presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T., sono costituiti da:

- 1) siti di rilevanza naturalistica;

#### **Art.44 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici**

1. Gli interventi che interessano le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici devono tendere a privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat, della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche e della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

#### **Art.45 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica**

1. L'ambito d'intervento del P.I.R.T. è interessato dalla presenza del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Pineta dell'arco ionico" (IT9130006).

2. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.

3. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

4. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 68, punto 2) delle N.T.A. del P.P.T.R., si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, quelli che comportano:

- 1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare

- l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- 2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
  - 3) nuove attività estrattive e ampliamenti. Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal P.R.A.E. vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R. 37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.
  - 4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
  - 5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

#### **4.4 Struttura antropica e storico-culturale**

##### **Art.46 Componenti culturali e insediative**

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal P.P.T.R. comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.
2. I beni paesaggistici presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti da:

- 1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice);

#### **Art.47 Indirizzi per le componenti culturali e insediative**

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

- a) assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
- b) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- c) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
- d) garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- e) promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
- f) evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
- g) reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

#### **Art.48 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico**

1. L'ambito d'intervento del P.I.R.T. è interessato dalla presenza della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della costa occidentale jonica (PAE0139)" (Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1497 – G.U. n. 30 del 06.02.1986).

2. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle N.T.A. del P.P.T.R. e il rispetto della normativa antisismica:

- 1) la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4) delle N.T.A. del P.P.T.R., in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.T.R.;
- 2) le disposizioni normative contenute nel Titolo VI delle N.T.A. del P.P.T.R. riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;
- 3) per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
  - a) per i manufatti rurali in pietra a secco (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.4: Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco);
  - b) per i manufatti rurali non in pietra a secco (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.6: Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali);
  - c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.7: Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette);
  - d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile);
  - e) per le trasformazioni urbane:
    - Documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) - criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) – parte II – criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;
    - Elaborato del P.P.T.R. 4.4.3: Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
  - f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture);
  - g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate).

#### **Art.49 Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico**

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal P.P.T.R. all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. comprendono ulteriori contesti costituiti da:

- 1) strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1), lett. e, del Codice);

#### **Art.50 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi**

1. Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:
  - 1) salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
  - 2) salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
  - 3) riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

#### **Art.51 Direttive per le componenti dei valori percettivi**

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.
2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.
3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

#### **Art.52 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85 delle N.T.A. del P.P.T.R., comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- 1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
- 2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- 3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- 4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- 5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

**3.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

- 1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
- 2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
- 3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
- 4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
- 5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
- 6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
- 7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

**4.** Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

**5.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

- 1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- 2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
- 3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

## **5 Attuazione del P.I.R.T.**

### **Art.53 Modalità di attuazione**

1. In conformità alle indicazioni del P.I.R.T. vanno predisposti i progetti esecutivi dei singoli manufatti edilizi nonché delle opere di urbanizzazione.
2. La progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno essere conformi, per quanto possibile, a quanto previsto negli allegati grafici di progetto.
3. I progetti esecutivi relativi alle infrastrutture tecnologiche (rete elettrica, di pubblica illuminazione, rete fognante, rete idrica) dovranno in linea di massima adeguarsi ai tracciati previsti e riportati negli elaborati grafici del P.I.R.T.
4. Potranno essere adottate comunque tutte quelle modifiche ritenute necessarie per un migliore funzionamento delle reti e/o infrastrutture sostitutive.
5. Fermo restando l'entità complessiva e la conformazione, in termini di superficie dell'area oggetto del P.I.R.T., si potrà, comunque, procedere, qualora sopraggiunte esigenze lo richiedano, ad un successivo frazionamento della stessa area, senza modificarne gli indici, i parametri urbanistico-edilizi e le destinazioni d'uso stabilite dal P.I.R.T.

### **Art.54 Procedure per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria**

1. I titolari degli interventi abusivi dovranno richiedere il titolo abilitativo in sanatoria, secondo le procedure di seguito indicate.
2. I singoli progetti, volti all'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria, dovranno contenere le indicazioni anche in ordine alle sistemazioni esterne e alle recinzioni da eseguire in conformità alle presenti N.T.A.
3. Il titolo abilitativo in sanatoria per i singoli progetti potrà essere rilasciato previo ottenimento del parere da parte degli Enti preposti (Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, Commissione Locale per il Paesaggio, Autorità di Bacino, Ufficio del Genio Civile, ...).
4. I soggetti titolari dei singoli abusi edilizi dovranno richiedere, entro due anni a decorrere dall'approvazione del P.I.R.T., il titolo abilitativo in sanatoria allegando alla stessa istanza:
  - copia dell'originaria istanza di condono;
  - copia degli stralci degli elaborati grafici del P.I.R.T., con l'individuazione dell'abuso;

---

Attuazione del P.I.R.T.

- copia (se esistente) dell'estratto di mappa catastale;
- preliminare di compravendita o titolo di proprietà del suolo su cui insiste il fabbricato con le relative pertinenze;
- elaborati tecnici (piante, prospetti e sezioni, foto e particolari costruttivi) dell'edificio esistente;
- atto di asservimento della superficie per parcheggio privato, nella misura di 1mq/10mc di volume edificato.

5. L'Amministrazione Comunale potrà rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria, previa istruttoria della singola pratica edilizia.

6. Qualora il fabbricato oggetto di richiesta del titolo abilitativo in sanatoria sia stato oggetto di ulteriori modifiche volumetriche rispetto all'originaria istanza di condono edilizio, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare la compatibilità delle stesse con il P.I.R.T. e con la legislazione sul condono edilizio succedutasi nel tempo.

7. La mancata istanza di titolo abilitativo in sanatoria nei termini dei due anni, di cui in precedenza, fa decadere la possibilità di condonare definitivamente l'abuso e l'immobile ricade automaticamente tra quelli da demolire.

#### **Art.55 Validità delle norme**

1. Per quanto non espressamente prescritto dalle presenti norme si fa riferimento alle rispettive normative vigenti in materia di edilizia, impiantistica e lavori pubblici, nonché alle N.T.A. ed al R.E. del vigente P.R.G. del Comune di Taranto.